



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 124 del - 4 MAR. 2021

**OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONE ATTIVA CON LA FONDAZIONE GIGLIO DI CEFALU'  
(PA) PER PRESTAZIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE  
UOC GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data - 4 MAR. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Il Direttore UOC Gestione Operativa  
Dott. Marco M. Gelmetti

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente che gli introiti di € 20.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nel Bilancio Preventivo Economico anno 2021 al Conto Economico 410.002.00050 "Prov. Diagnostica A.L.P.A.".

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 124 del - 4 MAR. 2021

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste:**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

**Richiamati:**

- la D.G.R. X/4702 del 29/12/2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'esercizio 2016" che prevede, tra l'altro, la riorganizzazione della rete dei laboratori secondo i principi esposti nella DGR n. X/1185 del 20/03/2013;
- l'articolo 7.19 "Rapporti Soggetti Pubblici/Soggetti Privati Accreditati" della DGR n. X/5954 del 05/12/2016 "Determinazioni In Ordine Alla Gestione Del Servizio Sociosanitario Per l'esercizio 2017" che recita:
  - *Si conferma la possibilità di proseguire e/o attivare convenzioni fra soggetti pubblici e soggetti privati accreditati garantendo al contempo:*
    - *il soddisfacimento delle necessità del S.S.L. per non compromettere la corretta funzionalità del sistema;*
    - *il mantenimento del proprio livello di competitività;*
    - *il rispetto del divieto di remunerazione del personale medico da parte della struttura privata accreditata;*
  - *In ogni caso la struttura privata accreditata dovrà essere in possesso dei requisiti minimi per l'accREDITAMENTO indipendentemente dalla sottoscrizione della convenzione.*
- l'articolo 4.3.14. "Libera professione e rapporti soggetti pubblici/soggetti privati accreditati" della DGR n. X/7600 del 20/12/2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2018" che ribadisce la possibilità per gli enti del SSR di proseguire e/o attivare convenzioni fra soggetti pubblici e soggetti privati accreditati;
- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e il comma 1 lett d). dell'art. 115 del CCNL 19/12/2019 Area Sanità che stabiliscono che l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati;
- le "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL" approvate con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020, nella parte in cui, all'art. 4.4, disciplinano la partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019;

V



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 124 del - 4 MAR. 2021

**Dato atto** che la UOC Anatomia Patologica di questa Azienda, negli anni ha sviluppato una particolare *expertise* nella diagnostica complessa ad alta specializzazione relativa ai tumori del tessuto muscolo-scheletrico e che per tale ragione è da considerarsi un centro di eccellenza a livello regionale e nazionale, qualificandosi come centro di *second opinion*;

**Rilevato** che con deliberazione n. 765 del 20.12.2019 questa Azienda ha approvato la stipula di una convenzione attiva con la Fondazione Giglio di Cefalù (PA) per l'effettuazione di prestazioni di anatomia patologica, con scadenza al 31.12.2020;

**Preso atto** che la Fondazione Giglio di Cefalù (PA), con nota prot. 42 del 01.02.2021, ha richiesto la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della succitata convenzione, sino al 31.12.2021;

**Acquisito** con nota mail in atti il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del direttore della UOC Anatomia Patologica, dott.ssa Parafioriti Antonina;

**Dato atto** che, con diverse note mail agli atti, è stato definito, da parte degli uffici competenti, il testo della convenzione regolante i reciproci rapporti tra l'ASST G. Pini-CTO e la Fondazione Giglio di Cefalù (PA), nell'ambito dell'accordo convenzionale in argomento;

**Considerato** che lo svolgimento dell'attività libero professionale in parola, per effettivi vincoli tecnico-organizzativi, avviene in continuità oraria con quella istituzionale contrattualmente dovuta da parte del personale afferente alla UOC Anatomia Patologica, ai sensi dei CC.CC.NN.L. vigenti, generando la maturazione di un debito orario in capo al personale afferente alla UOC Anatomia Patologica stesso, nella misura prevista dal Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale;

#### **Richiamati:**

- il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego, ai sensi del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., che comporta per ogni dipendente, in via prioritaria, la prevalenza dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, richiesti nell'ambito del contratto di lavoro stipulato con l'Azienda, rispetto all'esercizio di attività libero professionale;
- le "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL" approvate con DGR n. XI/3540 del 07.09.2020, nella parte in cui, all'art. 10, prevedono che i volumi di attività libero-professionale complessivamente erogabili dalla U.O., non possono superare i volumi di attività istituzionali eseguiti nell'orario di lavoro, nonché che il singolo dirigente debba rispettare il limite orario da destinare all'ALPI, che non può eccedere quello reso in attività istituzionale;

**Ritenuto** pertanto, nel rispetto dei principi di cui sopra, di porre un tetto al debito orario maturabile da parte del personale dipendente, considerando gli emolumenti complessivi derivanti da attività libero-professionale svolta in convenzione nel medesimo anno solare all'interno degli spazi aziendali, in misura pari al debito orario generabile da una retribuzione corrispondente al 50% della retribuzione istituzionale lorda riferita all'anno precedente a quello di effettuazione delle prestazioni in parola;

**Considerato** che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto le prestazioni, erogando le quote di competenza previste dal Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria vigente al momento dell'incasso delle prestazioni

✓



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 124 del - 4 MAR. 2021

erogate, nel rispetto del tetto massimo di cui al punto precedente, e che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 20.000,00 (euro ventimila/00);

**Visto** il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente validità dal 05.03.2021 e scadenza al 31.12.2021;

**Ritenuto** pertanto:

- di approvare la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, nel testo depositato agli atti avente scadenza al 31.12.2021, assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto al Direttore della UOC Anatomia Patologica, dott.ssa Parafioriti Antonina;
- di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle prestazioni mediche in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la stipula di una convenzione attiva con la Fondazione Giglio di Cefalù (PA) con validità dal 05.03.2021 e scadenza al 31.12.2021, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di Anatomia Patologica, rese dal personale dipendente a rapporto esclusivo afferente alla UOC Anatomia Patologica, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con le esigenze della UOC Anatomia Patologica, fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
- 3- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Direttore della UOC Anatomia Patologica, dott.ssa Antonina Parafioriti;
- 5- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) sul Bilancio Preventivo Economico anno 2021 al Conto Economico 410.002.00050 "Prov. Diagnostica A.L.P.A." e di erogare, nel rispetto del tetto massimo di cui in premessa, le quote di competenza previste dal Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria vigente al momento dell'incasso delle prestazioni erogate;

✓




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 124 del - 4 MAR. 2021

- 6- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

  
DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

  
DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

  
DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

  
DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Profa)



**Servizio Marketing e Libera Professione**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti

Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti

atti n. 1021/1.1.3/2.5



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

**Sistema Socio Sanitario**



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 124 del - 4 MAR. 2021

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 8 MAR. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.      pagine e n.

UOC Affari Generali e Legali  
*Il Funzionario addetto*

*Mario Ciuchello*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
*il Funzionario addetto*

**CONVENZIONE TRA LA ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO  
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO DI MILANO E L'ISTITUTO G. GIGLIO  
DI CEFALÙ PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA DI PATOLOGIA DELL'OSSO E  
DEI TESSUTI MOLLI.**

**TRA**

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù con sede a Cefalù, Contrada Pietra Pollastra CAP 90015, codice fiscale e partita IVA 05205490823 in persona del Legale rappresentante il Presidente Dott. Salvatore Albano, domiciliato per la carica presso la medesima sede - (in seguito denominata "Istituto G. Giglio).

**E**

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

**PREMESSO CHE**

- La Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù è una struttura accreditata, tra l'altro, per le prestazioni di ortopedia e traumatologia nonché di anatomia patologica;
- presso l'ASST Pini/CTO è accreditata e attiva una struttura complessa di Anatomia Patologica, centro di riferimento regionale per l'erogazione di prestazioni istologiche ultraspecialistiche per la diagnostica delle patologie dell'apparato muscolo-scheletrico;
- che al fine di soddisfare le esigenze sanitarie della propria utenza, e in particolare per completare l'iter diagnostico di pazienti degenti presso la propria struttura sanitaria, l'Istituto G. Giglio necessita di attivare una convenzione con la ASST Pini/CTO per l'effettuazione di prestazioni di anatomia patologica dell'apparato muscolo-scheletrico;
- le prestazioni richieste all'ASST Gaetano Pini/CTO rispettano le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 9, l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

**TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini provvede, con proprio personale con rapporto di lavoro esclusivo afferente alla UOC Anatomia Patologica, diretta dalla dott.ssa Antonina Parafioriti, compatibilmente con le esigenze interne alla ASST, ad effettuare prestazioni di Anatomia Patologica in favore di pazienti ricoverati sia in regime istituzionale che in solvenza, su richiesta dell'Istituto G. Giglio medesimo.

**ART. 2 Modalità di consegna dei campioni**

L' Istituto G. Giglio consegnerà a propria cura e spese, direttamente alla UOC Anatomia Patologica della ASST Pini/CTO, i vetrini già allestiti per eventuali consulenze e/o i campioni su cui effettuare le indagini, dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.

I campioni chirurgici dovranno pervenire dal lunedì al venerdì nell'orario di servizio dell'Anatomia Patologica dalle h 8 alle h 17.00) in idonei contenitori con formalina neutra tamponata al 10%. I contenitori dei campioni devono recare etichetta con l'anagrafica per la corretta identificazione del paziente e devono essere accompagnati dalla richiesta di esame compilata dal chirurgo o clinico richiedente l'esame con documentazione clinica e radiografica necessaria.

**ART. 3 Esecuzione delle prestazioni di diagnostica**

La UOC Anatomia Patologica si impegna ad eseguire le analisi sui campioni e a redigerne i relativi referti in ottemperanza al Decreto n° 1606 del 11/02/2019 Prime determinazioni in merito a DGR N° XI / 772 del 12/11/2018 "Definizione dei requisiti minimi autorizzativi per l'attività di Anatomia Patologica e raccomandazioni per lo sviluppo della metodologia della tracciabilità" e secondo i tempi di refertazione indicati nell'allegato 1 del DDG stesso (vedi Allegato n.1).

I referti appena pronti verranno spediti via mail alla direzione sanitaria dell'Ospedale Giglio e al medico richiedente l'esame.

#### **ART. 4 Rendicontazione e Fatturazione**

Per le prestazioni di cui al presente accordo l'ASST PINI/CTO applicherà le tariffe di seguito specificate:

<b>DESCRIZIONE ESAME</b>	<b>TARIFFE (Euro)</b>
• piccole biopsie tessuti molli	78,80
• piccole biopsie tessuti ossei	131,30
• exeresi semplici tessuti molli	131,30
• pezzi operatori semplici tessuto osseo	183,80
• amputazioni per patologia non neoplastica	183,80
• pezzi operatori complessi tessuti molli	262,50
• resezioni ossee complesse	262,50
• amputazioni/disarticolazioni per patologia neoplastica	262,50
• consulenze in entrata su materiale allestito altrove	131,30
• immunofenotipizzazione (ciascun anticorpo)	52,50

La ASST Pini/CTO emetterà fattura a seguito di registrazione trimestrale delle prestazioni effettuate e contestualmente redigerà appositi report contenenti il numero e la tipologia delle prestazioni svolte in favore dell'Istituto G. Giglio. I suddetti report saranno trasmessi alla Direzione Sanitaria della stessa Fondazione, la quale in condivisione con la U.O. richiedente procederanno a verifica e successivamente inviati al Servizio Contabilità e Bilancio della Fondazione, a conferma dell'avvenuta prestazione per la liquidazione delle relative fatture.

Il pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituto G. Giglio verrà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.

In caso di mancato o ritardato pagamento, è facoltà della ASST Pini/CTO di recedere immediatamente dalla presente convenzione, con diritto di riscossione del corrispettivo delle prestazioni effettuate, fatto salvo il maggior danno.

#### **ART. 5 copertura assicurativa**

La ASST Pini/CTO è assicurata in primo rischio per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal proprio personale nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### **ART. 6 Esclusione accordi tra medici**

Le prestazioni di cui agli artt. 1 e 3 del presente accordo sono regolate dalla presente convenzione, si esclude ogni altra possibilità di accordi diretti tra l'Istituto G. Giglio e i Dirigenti medici della ASST Pini/CTO.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

#### **ART. 8 Durata**

La presente convenzione decorre dal 05.03.2021 con scadenza al 31 dicembre 2021. Alla scadenza la



convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

L'utilizzo del logo e/o di ogni riferimento dell'ASST Pini/CTO dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ART.14- Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dall'Istituto G. Giglio non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accreditamento delle proprie strutture. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accreditamento stesso.

#### **ART.15 Prevenzione della corruzione**

Ogni singola Parte si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo adottato dall'altra Parte e pubblicato sui rispettivi siti internet, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, e si impegna rispettarli, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART.16 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico dell'Istituto G. Giglio. Sono altresì a carico dell'Istituto G. Giglio eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni, a carico dell'Istituto G. Giglio

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 17 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

### **ART. 18 Elezione di domicilio**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

### **ART. 19 Disposizioni finali**

La ASST Pini/CTO e l'Istituto G. Giglio attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dall'Istituto G. Giglio in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo li \_\_\_\_\_

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù  
Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano

\_\_\_\_\_

Milano li **- 4 MAR. 2021** \_\_\_\_\_

ASST Centro Specialistico Ortopedico  
Traumatologico Gaetano Pini/CTO  
Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Laurelli

\_\_\_\_\_

